

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CONVENIENZA E FATTIBILITÀ (art. 175 comma 2 d.lgs. 36/2023)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Premessa

L'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuate dall'ente locale, anche nelle forme associate previste dalla normativa vigente, oppure essere affidate a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025 2026 2027 e in particolare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, nella quale è stato previsto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione *de quo*.

La spesa per l'affidamento in concessione è stata inoltre inserita nelle previsioni del Bilancio 2025/2027.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2025 è stata infine approvata la convenzione ex art. 30 del t.u.e.l. 267/2000 per l'attivazione, in forma associata, di una gara ad evidenza pubblica, per la concessione di alcuni servizi di accertamento, riscossione spontanea e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale

Oggetto della concessione

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Corsico (con l'esclusione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, gestiti con diversa concessione).

Motivazioni della scelta

Si opta per la modalità di gestione della concessione dell'attività di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Corsico a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione", in quanto attraverso la concessione si trasferisce a terzi, comunque iscritti ad Albo apposito, il rischio operativo, vale a dire il rischio sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso dei crediti di cui alle liste di carico che saranno trasmesse al concessionario (il comune resta completamente fuori alla gestione del servizio che fa capo esclusivamente al concessionario, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio per l'eventuale contenzioso).

La scelta dell'affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva è scaturita da un'attenta analisi della struttura organizzativa dell'Ente. Una sua gestione interna, allo stato attuale, comporterebbe la necessità della dotazione di nuove risorse strumentali e umane, con particolare riferimento alle professionalità necessarie per effettuare la riscossione coattiva, sia per

l'organizzazione interna sia per la gestione in forma diretta di tale servizio. Occorre pertanto considerare di fatto l'impossibilità di internalizzazione del servizio alla luce dell'attuale disponibilità di risorse umane e delle vigenti norme in materia limitazione delle capacità assunzionali.

L'attività di riscossione coattiva negli ultimi anni è sempre stata affidata in concessione a concessionario privato iscritto all'Albo, il che ha portato molti benefici in merito alle riscossioni rispetto al passato.

Date le stime dei ruoli da trasmettere in riscossione coattiva nei prossimi anni, si ritiene opportuno continuare a dare in concessione l'attività di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997, in quanto tale modalità di gestione permette la compresenza di:

- elevati livelli di qualità nei confronti dell'utenza in ordine alla regolarità e continuità del servizio e nella specializzazione dell'organizzazione offerta dall'operatore economico;
- maggiore flessibilità nella gestione del personale data dalla natura del rapporto di lavoro privato e rapidità ed efficacia nell'adattare l'organico degli addetti al servizio.

L'affidamento ad un concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 consente inoltre all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione, anche tecnologica, molto specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene che possa ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la solerzia e l'economicità dei procedimenti, anche con soluzioni volte all'innovazione tecnologica per migliorare il rapporto con i contribuenti.

Si ritiene inoltre che l'affidamento in concessione a società iscritta all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, consenta di sfruttare, oltre alle competenze specialistiche di operatori economici che hanno quale "core business" l'attività di riscossione coattiva delle entrate, anche la reputazione di tali operatori economici presso i contribuenti, quindi la capacità, emettendo gli atti a proprio nome, di consentire un incremento delle percentuali delle entrate recuperate in riscossione coattiva.

Comparazioni con opzioni alternative

Non è percorribile la gestione diretta dell'attività di riscossione coattiva da parte degli uffici Comunali considerando l'attuale organizzazione, i compiti e gli adempimenti stabiliti dalla normativa.

Attualmente il personale in forza all'ufficio tributi è composto da quattro unità, oltre alla EQ. La gestione delle attività ordinarie e l'assolvimento degli obblighi derivanti dagli specifici obiettivi di performance assegnati non consentono di acquisire anche la gestione della riscossione coattiva, che comporterebbe comunque una specifica competenza e una formazione mirata a un'elevata specializzazione.

Ai fini, invece, della comparazione tra costi e benefici del progetto di concessione con quelli del ricorso alternativo al contratto di appalto si segnala l'impossibilità ad effettuare un raffronto tra le due fattispecie in quanto l'affidamento esterno in toto della gestione di una fase della riscossione delle entrate può essere fatto solamente tramite l'istituto della concessione, poiché comporta il trasferimento di tutte le potestà pubbliche a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, l'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali.

L'unica forma di appalto correlata al servizio in oggetto, costituirebbe l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva. Tale appalto però determinerebbe che l'attività rimanga in capo all'Ente e, come già specificato nei precedenti paragrafi, allo stato attuale non vi è presenza di

un'adeguata dotazione di risorse umane e di professionalità necessarie per effettuare internamente la riscossione coattiva delle entrate comunali, pur con un supporto di una società esterna.

Conclusioni

Alla luce di tale analisi, la modalità di gestione della concessione risulta quindi maggiormente vantaggiosa rispetto alla gestione in economia, in quanto consente una maggiore flessibilità nell'acquisizione e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali per l'organizzazione e la gestione del servizio, nelle scelte di innovazione tecnologica e nel contenimento dei costi di gestione.

La scelta di affidare in concessione tutte le attività relative alla riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali è giustificata pertanto dalla convenienza espressa sia in termini finanziari, stante l'entità dei costi gestionali di cui dovrebbe farsi carico l'Ente con l'assunzione di nuove risorse umane e strumentali, sia in termini organizzativi e di gestione delle risorse umane.